Avv. G. VELIO BALL

CHE COSA SI DEVE INTENDERE

PER

SOCIETÀ COOPERATIVE

Estratto dalla *Rivista Amministrativa*

TORINO
TIP. ROUX E FAVALE
1883.

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA; - b
493

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

Onorevolissima Direzione
della RIVISTA AMMINISTRATIVA
Torino.

Debbo alla dotta e popolare *Rivista Amministrativa* una parola di grazie per l'ospitalità accordata ad alcuni miei pensieri sulle cooperative operaie, ed un' altra parola che esprima il mio sincero compiacimento di trovarmi d'accordo colle opinioni professate in diversi incontri dall' avveduta sua *Direzione* sovra un problema che oggi trova molti studiosi e non pochi apostoli, è vero, ma che, non è gran tempo, era appena quasi sdegnosamente guardato da coloro che pure danno opera o indirizzano la mente a cose di Stato, studiano il diritto e l'economia politica e si dicono amici delle classi lavoratrici.

Ricordo infatti che nel 1869, quando fra i primissimi in Italia, patrocinai per mezzo della stampa di un breve volume, l'umanissima causa delle Associazioni cooperative, senz' altro scopo che quello di cooperare io pure allo esame del nuovo problema economico e sociale della cooperazione degli operai nel consumo, nella produzione e nella distribuzione e circolazione delle ricchezze e dei capitali, molti sorrisero al mio tentativo, pochi lessero il libro, alcuni lo censurarono,

altri lo guardarono con viso sospetto, forse taluno lo gettò lontano da sè, ond'è che n'ebbi grandi amarezze, amare delusioni, sconforti e danni, finchè io stesso, non esito il confessarlo, ne desiderai quasi l'oblio.

È vero che l'on. Luigi Luzzatti, acutissimo ingegno, scienziato e uomo politico a pochi secondo, della libertà vera e delle più sane dottrine economiche il più caldo sostenitore, mi diede per quella mia pubblica difesa della cooperazione non dubbie prove di stima e di fiducia; ma intanto, che giova il dissimularlo? ai fautori e ai patroni delle Società cooperative operaie non si attribuì gran fede, e furono, e forse sono ancora dalla maggiore considerati quali pericolosi socialisti!...

E sia! Però, siccome la questione sociale si fa ogni dì più minacciosa, e il Cancelliere di ferro, il Bismarck, come appunto lo chiama il Luzzatti in un dottissimo e recente suo lavoro, dopo avere arditamente combattuti i socialisti, esso medesimo si fa iniziatore, con un complesso di proposte legislative, del *Socialismo di Stato;* ed il Glastone non rimane indifferente allo agitarsi dei contadini irlandesi ed alle petizioni degli operai delle più industriali città di tutto lo impero britannico; è pur necessario che tutti i volenterosi nei libri, nei giornali, nei Parlamenti, nei Congressi degli operai, nelle Università, studiino senza prevenzioni e pregiudizi il gran problema della vita economica, igienica, morale delle classi lavoratrici.

Per parte mia, modesto operaio della penna, ho salutato con entusiasmo il risveglio della questione operaia di fronte alla cooperazione nei Parlamenti, innanzi ai Supremi Magistrati interpreti della legge che tutela gl'interessi, che provvede ai bisogni delle classi meno abbienti, nei libri, nelle Riviste, nelle

Conferenze di studii sociali; e solo mi sento offeso, per chi lavora, quando di questa santa promessa della scienza economica di rendere meno dura la vita agli operai, se ne fa strumento a salir alto nelle giostre politiche da volgari ambiziosi di poco o nessun valore, facili a promettere, impotenti a mantenere !...

Il che premesso, l'on. Direzione della *Rivista Amministrativa,* giornale non politico, non declamatorio, non uso alle promesse, ma serio, giudizioso, imparziale, può ben credere con quanta soddisfazione abbia trascorse e meditate le savie note e considerazioni con cui imprese a difendere, di fronte a giudicati severi e svestiti d'ogni senso di equità, i magazzini cooperativi delle Società operaie veramente mutue, benefiche e lontane da ogni spirito di lucro o di frode alla legge !

E la soddisfazione per me dev' essere tanto più maggiore quando ritorna all'animo mio il ricordo che avendo fino dal 1867, in seno ad un Comitato operaio di Torino, proposto le cucine economiche cooperative, non solo la istituzione venne osteggiata, ma ne ebbi proteste e rampogne, finchè il Municipio di Torino, qualche anno dopo ebbe ad istituirle con diverso scopo, snaturandone il concetto cooperativo! Soddisfazione che s'accrebbe ancora quando in Roma si fondò l'*Associazione della stampa* a spirito di mutualità e di cooperazione, dopo che una mia proposta, fatta al banchetto di Bardonecchia il 19 settembre 1871 fra i rappresentanti dei varii giornali d'Italia per festeggiare il traforo del Fréjus, di istituire una Società cooperativa fra gli scrittori delle pubblicazioni periodiche, e di tenere ogni anno dei Congressi in qualche città d'Italia, era stata da pochissimi ap-

plaudita, da taluno fischiata, da molti derisa!... (1).

Umane vicende!... Oggi la cooperazione, e in ispecie le Società cooperative operaie, con magazzini di previdenza forniti di generi alimentari sani ed in grande copia, hanno inopinatamente trovato caldi e nuovi amici, hanno scosse le fibre anche dei più freddi o tiepidi, e quelli che a distanza di pochi anni erano sognatori, oggi sono ritenuti in concetto di gente per bene, moderata e tale che ha ragione di lagnarsi della severità delle sentenze dei Supremi Magistrati, considerati quasi infallibili, sentenze in cui lo spirito della cooperazione sarebbe soffocato anzichè favorito dagli eterni principii di equità e dalle odierne esigenze del vivere sociale!

Benedetta sia dunque la *Rivista Amministrativa* che ha coraggiosamente frantumati i *considerandi* di Magistrati fiscali e paurosi del trionfo di alcuni pochi umanitari principii di legislazione sociale! Benedetti dalle genti che soffrono sieno i conati di tutti i volonterosi, i quali, pur desiderando ferme e sicure le basi su cui riposa la società, che sono: la libertà, l'uguaglianza e la proprietà, mirano ad un ideale, che è il tormento e la speranza dei tempi nostri, ideale che si compendia in poche parole: una più equa partecipazione di tutti i ceti sociali al godimento di quei beni che una forte associazione fra le genti ha fin qui assicurati e che promette maggiori per l'avvenire.

Torino, 6 *gennaio* 1883.

Avv. VELIO BALLERINI.

(1) Vedi il giornale *Il Conte Cavour*, Torino, 3 febbraio 1867. — Vedi *Cronaca del traforo delle Alpi Cozie*, di G. Palmero, coi tipi Eredi Botta, Torino 1871, a pag. 193.

CHE COSA SI DEVE INTENDERE

PER

SOCIETÀ COOPERATIVE

L'on. Luigi Luzzatti, il più ardente apostolo della cooperazione in Italia, si è fatto iniziatore di un disegno di legge perchè sia dichiarato che cosa si debba intendere per Società cooperative. L'unico articolo di cui risulta il progetto è così concepito: « Per Società cooperative che « provvedono e distribuiscono generi alimentari fra soci « a scopo esclusivamente di beneficenza, contemplate nel « penultimo comma dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, « intendonsi quelle che, o distribuiscono i generi fra i « soci al prezzo di acquisto colla sola aggiunta delle « spese di amministrazione, ovvero assegnano eventuali « avanzi a scopo di mutuo soccorso o per la Cassa della « vecchiaia. »

Questa definizione di Società cooperative di consumo, a termine della citata legge 11 agosto 1870, non esclude le Società cooperative di produzione dirette ad eliminare il salario per sostituirvi la partecipazione agli utili come alle perdite, e le cooperative di mutuo credito, alle quali specialmente pare voglia riferirsi il nuovo Codice di commercio che andò in vigore il 1° gennaio del 1883.

L'on. Zanardelli nella relazione a S. M., a proposito di questi sodalizi, scrive: « Fra gli Istituti cui il Codice « di commercio dà norma per la prima volta in Italia, « tengono un luogo cospicuo le Società cooperative; sic- « chè oltremodo benefiche, aspettate con legittimo desi- « derio dalle classi lavoratrici, sono da considerarsi le « disposizioni che si riferiscono a questi sodalizi, dai quali « l'avvenire delle popolazioni nostre attende copiosi frutti « di progresso economico e civile, di morale rigenera- « zione. »

Segue quindi l'egregio relatore a constatare che le Società cooperative ottennero larghissimo svolgimento, ma che, prive di legislazione speciale, non conseguirono prima d'ora larghezza di movimenti e di azione, e conchiude rallegrandosi che in dette Società non scompaia la persona per rimanere solo la quota sociale.

Ora il nuovo Codice di commercio nella Sezione VII, dall'art. 219 all'art. 228 inclusivo, dà appunto queste norme accennate dall'onor. Zanardelli, e mentre è fatto manifesto che, di qui innanzi, nelle Società cooperative si deve riconoscere una persona giuridica distinta da quella di cadun socio, è per legge dichiarato che le Società cooperative debbono essere costituite per atto pubblico. Ebbene: chi non sa che nelle Associazioni operaie vi è grande ripugnanza ad assumere veste di ente giuridico per non essere obbligate ad attenersi a tutte le formalità e restrizioni che tale stato necessariamente impone? Nè possono le Società stesse trarre argomento di soddisfazione dall'art. 228 del nuovo Codice commerciale che dichiara essere gli atti costitutivi delle Società cooperative e gli atti di recesso e di ammissione dei soci affatto esenti dalle tasse di registro e bollo!

È noto come sovente sieno interpretate le leggi fiscali finanziarie; e non è difficile presagire che, in tempi non lontani, un Ispettore demaniale, scrutando in un atto di costituzione di Società cooperativa di produzione fra o-

perai la speranza di un guadagno, si faccia a reclamare la tassa di bollo e di registro, e per giunta la multa sovra detto atto costitutivo di Società.

Se quindi l'on. Guardasigilli si rallegra che le Società cooperative abbiano l'onore di alcuni articoli ad esse destinati nel Codice di commercio, non sembra che egualmente soddisfatti debbano essere gli operai associati in cooperazione di consumo. Si comprende infatti che trovino norme nel Codice commerciale le Società cooperative fra piccoli industriali, fra modesti capitalisti e commercianti i quali vogliano trarre guadagni dall'unione di forze divise ed impotenti, dalla possibilità di compiere, insieme cooperanti, una data impresa; ma le Società cooperative, puramente e strettamente operaie, istituite solo allo scopo di previdenza e di benefica mutualità, lontane da ogni idea di speculazione, meglio che in una legislazione commerciale, debbono trovare la loro sede in una legislazione sociale; oppure, libere affatto da ogni freno legislativo all'infuori del loro statuto, trarre norme dallo spirito di carità, intollerante di ogni misura regolamentare.

Per effetto del nuovo Codice di commercio riuscirà invero abbastanza singolare il fatto di una Società operaia la quale racchiuderà nel suo seno un magazzino cooperativo di generi alimentari. Tutta la Società operaia non sarà persona giuridica e tale sarà invece una sola parte di essa: — il magazzino delle derrate alimentari! — Non è qui il luogo di studiare gli effetti giuridici, specie per quanto ha tratto alla procedura e alla economia dei giudizi, quando insorgessero controversie da risolvere per la singolare posizione di un Presidente di Società operaia con magazzino di generi di consumo; ma intanto basterà segnalare il fatto in sè a dimostrare che in una legge commerciale le cooperative di consumo non si trovano nel miglior posto. Che se le cooperative di produzione o di credito possono avere di mira un vero guadagno, non è così di quelle di consumo, che non si propongono mai il

lucro individuale, ma solo la mutualità, la beneficenza, il proposito di liberare gli operai consumatori dall'ingiusto ed esorbitante aumento delle derrate quando debbono passare per le fila di una lunga serie di speculatori intermediari e di sussidiare i soci malati o vecchi cogli eventuali avanzi della Società stessa.

Basterebbe dare un rapido sguardo al primo manifestarsi delle Società cooperative di consumo per convincersi tosto che a scopo di beneficenza e di mutualità esse sono derivate come naturali emanazioni delle Società di mutuo soccorso. Edmondo About ci afferma che la cooperazione di consumo è una associazione di operai, *senza capitali*, per comperare in comune le cose necessarie alla vita (1). Si notino le parole, *senza capitali*, lo che esclude affatto ogni idea di speculazione. Non potendo l'operaio avere capitali per procurarsi le derrate alimentari all'ingrosso e di buona qualità, cerca nella legittima associazione di altri lavoratori poveri, non il mezzo di lucrare, come sarebbe un commerciante che compera per rivendere, ma il modo di non vedersi di troppo assottigliato il salario reale da una serie di speculatori intermedii, procurandosi le cose necessarie al sostentamento dallo stesso produttore.

Secondo i calcoli del Reclus, la compera all'ingrosso è esente da un sopraccarico del 23 per cento circa, e non è giusto che il povero operaio, solo perchè non può fare grandi provviste per mancanza di capitali, col suo modesto salario debba sopportare quel gravame cui può sottrarsi l'agiato proprietario che può fare le compere all'ingrosso per sopperire ai bisogni della sua casa senza compiere atto di commercio (2).

È famosa negli annali della cooperazione la Società dei

(1) E. About. *A, B, C. Des travailleurs. Chap.* XI.

(2) V. E. Reclus. *La Coopération. Revue germanique*, anno 1864. Vedi pure: Ballerini. *Le Associazioni operaie di consumo, produzione e mutuo credito.* Torino, 1869.

probi pionieri di Rochdale, piccola città presso Manchester, che costituita nel 1843 da 12 operai tessitori, con un sacco di farina distribuito fra i soci, in breve giro di anni uscì dalle modeste sfere di una cooperativa di consumo per fare ingenti speculazioni, rivendendo agli stessi bottegai della città, spogliandosi così della primitiva sua natura ed offrendo spontaneamente quei tributi da cui era andata esente finchè limitava le proprie operazioni a scopi di mutualità e di beneficenza. Sul modello della Società di Rochdale si fondò nel 1866 a Como l'Associazione dei tessitori e dei setaiuoli che attivò la cooperazione sotto le due forme del consumo e della produzione; ma travolta in varie imprese in cui dominava di troppo lo spirito della speculazione, dovette fallire dopo un decennio di vita rigogliosa non essendo fondata esclusivamente sul principio della mutualità e della beneficenza.

Così si potrebbero moltiplicare gli esempi riuscendo alla conclusione che Società cooperative della natura di quella di Como possono trovar posto nel Codice di commercio ed essere oggetto dei considerandi della sentenza della Corte di cassazione di Roma 9 maggio 1881 e del giudicato della Corte d'appello di Milano 19 luglio 1882. E in vero la Corte milanese afferma, che la Società cooperativa di consumo è una persona distinta da quella dei soci, e che non può considerarsi quale semplice mandataria dei soci medesimi: dal che desume, che la persona Società fa atti di *compra-vendita* con cadun socio, atto che come tale deve essere senza alcun dubbio colpito dalla legge del dazio consumo (1).

È certo che se vi fosse una Società cooperativa la quale facesse atti di compra-vendita, e quale personalità distinta dalla persona dei soci mandasse ad effetto atti di inter-

(1) Vedi le copiose ed accurate note alla sentenza della Corte di Milano 19 luglio 1882 inserte nella *Riv. Amm.* di novembre 1882, p. 790. Vedi pure nella *Riv. Amm.* 1881, pag. 583, la sentenza della Cassazione Romana.

mediazione nel senso della legge commerciale, come, ad esempio, faceva la cooperativa di Como, la quale, nei suoi molini e nelle sue cartiere, trasformava in merci diverse le materie prime di proprietà del sodalizio e quelle anche di estranei e comperava bozzoli grezzi per rivendere seta in trama o in tessuto, non vi potrebbe esser dubbio circa l'applicabilità delle sentenze sovraccennate. Quando vi è atto di compra e vendita e sovratutto una serie di rivendite, non vi può essere atto gratuito, nè mutualità; ma gli è che le Società operaie cooperative di consumo non sono persone giuridiche nel senso della legge, non fanno atti di compera per rivendere, non hanno nè possono mai avere di mira il lucro. In dette associazioni tutti i soci sono fra di loro in continui rapporti di mandanti e mandatari, per cui sono applicabili tutti i principii del mandato, il quale, quando non sia commerciale, ma civile, è essenzialmente gratuito! Se non che le Corti di Roma e di Milano, occupandosi del fatto che le derrate alimentari distribuite ai soci sono valutate con una misura, cui talora si dà il nome di prezzo, argomentarono che la persona società (non il mandatario, magazziniere, a nome e per conto dei soci mandanti) facesse atti di compra e di rivendita con lucro, e ritennero quindi conforme a ragione il pagamento di dazio consumo.

Ma giova osservare che la parola prezzo talora è usata da qualche magazzino cooperativo per indicare il tasso delle derrate distribuite ai soci, e che quindi non riceve il medesimo significato che ha la voce prezzo in mercato: nel prezzo mercantile si comprende sempre il guadagno del venditore: nelle cooperative di consumo non esiste venditore: sono i soci che, coll'opera di un loro mandatario, distribuiscono fra se medesimi, proporzionalmente ai bisogni, le derrate del magazzino sociale: e se alle derrate si attribuisce un valore e quindi un tasso, ciò si fa per ragione di equità e di giustizia, onde proporzionare fra i soci stessi le quote sociali: e qui sta appunto

il segreto della beneficenza. Il beneficio sotto nome di utile o di profitto i soci non lo conseguono rivendendo a se medesimi le cose comperate; ma l'ottennero nel momento stesso che, insieme associati, statuirono doversi distribuire fra essi in proporzione dei bisogni, e secondo giustizia, i generi alimentari che sono fin da principio di tutti e di ciascuno perchè sono patrimonio sociale e comune (1).

Pretendere che una Società operaia, acciocchè non esca dall'orbita degli atti di pura beneficenza, limiti le sue operazioni sociali a soccorrere gratuitamente i soci di generi alimentari in caso di bisogno, o meglio di miseria dei soci medesimi, è un volere snaturare il vero carattere delle Società medesime. O l'operaio, socio di una associazione di mutuo soccorso, è ammalato, e allora riceve un premio d'assicurazione, dietro le quote mensili da lui pagate, il sussidio giornaliero durante la sua infermità; ovvero il socio è sano, e in tal caso non vuole l'elemosina de' suoi compagni. Che se poi l'operaio è sano, ma non trova lavoro, non sono le Società mutue fra gli operai che debbono risolvere il difficile e assai complesso problema del diritto al lavoro. Del resto, è contrario alla dignità dell'operaio sano, ma disoccupato, il fatto di ricevere il soccorso degli operai occupati. Offende l'amor proprio dell'operaio la sola idea di ricevere gli alimenti a titolo di carità da' suoi *compagni che si affaticano per il proprio sostentamento*. All'operaio riesce gradita la beneficenza che lo eleva, non quella che lo umilia, e vera beneficenza riesce ai lavoratori la cooperazione di altri lavoratori nel

(1) V. sentenza della Corte d'appello di Torino 23 ottobre 1882, inserta nella *Rivista Amministrativa* di novembre 1882, a pag. 802, 807, in cui è detto che in una società cooperativa di consumo non si ha e non può esservi il venditore in chi distribuisce o chi riceve ciò che gli appartiene, e che ne ha già la proprietà senza bisogno che gli si trasmetta da altri che la avesse prima di lui, e a cui si trovi in obbligo di pagarne il prezzo.

provvedere insieme i generi alimentari all'ingrosso e di buona qualità per essere distribuiti al costo fra gli operai insieme associati. Ma questa distribuzione, osserva la Corte milanese, non è fatta gratuitamente: *nella specie* (così nei considerandi della sua sentenza) *lo estremo della gratuità manca affatto*, *poichè la Società acquista per conto comune*, *ma poi nessuno dei soci riceve* gratis, *ma anzi paga*, *e paga qualche cosa più ancora dello stesso prezzo di acquisto*, *dovendo l'eccedenza servire sia a sopperire le spese di amministrazione*, *sia a formare il fondo di riserva...* E conchiude mancare lo scopo di beneficenza, di cui nell'art. 5 della ricordata legge 11 agosto 1870.

Ma, con buona venia del Magistrato milanese, perchè, se giusti sono i suoi considerandi, la legge sul dazio consumo non ha usata la frase più propria: *a fine di carità*, invece di valersi delle parole: *a scopi di beneficenza?!* La parola beneficenza ha molta elasticità: « ciò « che per una persona è pura utilità, per un'altra è vera « beneficenza, e non v'ha dubbio che il potere acquistare « i generi di prima necessità ad un prezzo inferiore a « quello pagato in commercio dai rivenditori per gli operai « è conseguenza di beneficenza. » Che se i puri ed esclusivi atti di carità, le gratuite largizioni secondo il concetto del magistrato di Milano, debbono essere risparmiati dalla legge sul dazio consumo, potremmo rivolgere alla Corte milanese e a noi medesimi la seguente domanda: A quale scopo il legislatore avrebbe introdotta nella legge del 1870 la eccezione di esonero della tassa a favore delle Società cooperative? Da quale considerazione i legislatori sarebbero stati indotti a statuire una eccezione non punto necessaria, perchè, per quanto si voglia con spirito fiscale esaminare tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che si riferiscono al sistema tributario italiano, non se ne trova alcuna che assoggetti a dazio le somministrazioni gratuite fatte da privati o da Società, da Municipii o da Opere pie a qualunque per-

sona ammalata o vecchia, inabile al lavoro, priva di occupazione o in miseria. E per ciò mancherebbe di logica e di ragione legislativa la disposizione della legge che accordasse alle Società cooperative l'esenzione del dazio per i generi provveduti e distribuiti fra i soci a scopo di beneficenza se per tale scopo si dovesse intendere la somministrazione a titolo di regalo o carità. Per esonerare da dazio gli atti di carità non occorreva una speciale disposizione legislativa rivestita di un filantropico paludamento di favore: ma pur anche attribuendo alla carità il suo più alto e vero significato, che è la mutualità e la fratellanza, non è forse atto di benefica filantropia il mettere l'operaio in condizione di conseguire, sano o ammalato, con lavoro o senza, con numerosa o piccola famiglia, dal sodalizio al quale appartiene, i generi di prima necessità ad un tenue costo per concorso ed effetto di altri soci che con esso cooperano alla consumazione delle medesime derrate?

Chi mai, avendo pratica della vita, può ignorare che all'operaio, ammalato o senza lavoro, e quindi costretto a chiedere fido o respiro dal bottegaio, si fanno ben sovente pagare le derrate il doppio di quel che valgano, e per giunta a lui si dànno i generi più scadenti, perchè chi paga a contanti e fa provviste di qualche importanza, sceglie sempre le migliori qualità? E non è questa una grande carità, un'opera altamente benefica, umanitaria, igienica di lasciare libere le Società cooperative operaie nel fare acquisto all'ingrosso degli alimenti di buona qualità per distribuirli ai soci sani o ammalati alle case loro? Ben a ragione pertanto l'eminente sanitario deputato Sperino, a nome dell'igiene, ha testè reclamato al Parlamento italiano che sia mantenuto alle Società operaie il diritto di riempiere coi loro fondi, senza obbligo di dazio, perchè non fanno speculazione, ma opera di carità, i loro magazzini cooperativi di derrate sane, non contraffatte o alterate dall'avidità di speculatori di mala

fede. Nè si creda che gli onesti rivenditori, intermediari tra i produttori ed i consumatori, abbiano a soffrirne per queste provviste all'ingrosso fatte dalle cooperative di consumo; non è l'obolo del povero operaio che possa arricchire il commerciante di qualche valore; ma intanto, dal fatto delle provviste di alimenti sani da parte delle Società, sorgerà salutare concorrenza nei rivenditori di procurarsi derrate delle migliori qualità e di conservarle in buone condizioni igieniche.

Ridurre il prezzo dei generi di prima necessità alle classi lavoratrici devesi considerare la migliore delle beneficenze: così si esprimeva quell'anima buona del deputato Mauro Macchi alla Camera elettiva quando era in discussione il contestato articolo 5 della legge 11 agosto 1870. E ultimamente l'onorevole Luzzatti, interpellando il Ministro delle Finanze a proposito della Circolare 31 ottobre 1882 del Prefetto di Torino, con quanto buon senso avvertiva che il progressivo inasprimento del dazio consumo ha resa più gravosa la esistenza delle classi lavoratrici, e che perciò è necessario temperare quel rigore, rispettando rigorosamente i vantaggi che le leggi accordano agli istituti di previdenza destinati a migliorare le condizioni miserrime in cui versa il popolo minuto! I quali istituti, per fortuna d'Italia, vanno largamente svolgendosi, contribuendo a mantenere anche per le altre classi in miti condizioni il prezzo delle derrate alimentari di prima necessità.

Alle applaudite parole dell'onorevole Luzzatti il Ministro ha dato una risposta soddisfacente, dicendo che avrebbe studiata la questione; e l'onorevole Magliani, da quell'economista di vaglia che egli è, non avrà bisogno di studiar molto per darsi ragione dei precisi criteri che si debbono applicare alle Società cooperative di consumo, le quali non fanno lucro, ma rivolgono i vantaggi sociali ad uffici di mutua assistenza; e degli altri criteri, per cui debbono da tali benefiche associazioni distinguersi le Società per

geniali divertimenti, la cooperazione dei piccoli capitali del commercio per riuscire ad una speculazione, cui non è dato pervenire con modeste borse individuali, ed anche le stesse degenerazioni delle Società operaie, che, abusando del favore della legge, invece di istituire la scuola o la biblioteca accanto al magazzino, vi impancassero la bettola o la taverna.

Che se i magazzini alimentari di previdenza, i fornelli e gli scaldatoi a tipo cooperativo, le scuole e le biblioteche operaie costituiscono il più bel vanto dell'epoca moderna, l'argine più sicuro e poderoso contro un malsano socialismo che in forme diverse cerca penetrare dovunque, d'altra parte le degenerazioni di così sante istituzioni debbono imperiosamente richiedere rimedi legislativi pronti, risoluti, efficaci. E quando l'onorevole Berti, ministro di agricoltura, industria e commercio, andrà rimaneggiando i suoi disegni di legislazione sociale, non dimentichi le associazioni cooperative fra gli operai, degne di tutta l'attenzione di un ministro filosofo e di un uomo di cuore (1).

(1) L'onorevole Berti studia già da gran tempo il problema della cooperazione e lo fa studiare da persone competenti. Egli avrebbe non solo approvato il mandato conferto dal ministro Minghetti ai signori avv. Velio Ballerini di Torino, e cav. Aristide Ravà di Bologna di riferire sulle condizioni delle Società cooperative del Piemonte e dell'Emilia, ma avrebbe ancora invitato il prof. Ballerini a sollecitare una nuova edizione del suo libro sulle Società cooperative.

AMM. PROV. DI TORINO
№ 15657
BIBLIOTECA
115584